DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 1985

relativa all'assicurazione in Grecia dei beni pubblici e dei crediti concessi dalle banche pubbliche greche

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(85/276/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 90, paragrafi 1 e 3,

considerando che con l'articolo 13 della legge n. 1256/82 del 28 e 31 maggio 1982 (1), la Grecia ha modificato la legge n. 400/70 del 13 e 17 gennaio 1970 (2), in particolare l'articolo 31, paragrafo 1, e l'articolo 54, paragrafo 1 ;

considerando che l'articolo 13, paragrafo 2, della legge 1256/82 stabilisce che tutti i beni pubblici, compresi quelli delle imprese pubbliche greche, devono essere assicurati esclusivamente dalle società assicuratrici del settore pubblico ; che inoltre il paragrafo 4 di detto articolo obbliga il personale delle banche pubbliche a raccomandare per iscritto ai loro clienti di assicurarsi presso una società assicuratrice dipendente e controllata dal settore bancario pubblico ;

considerando che né la circolare K 3-3494 del Ministero del commercio greco alle banche pubbliche, che sottolinea la natura non vincolante della raccomandazione, né la procedura introdotta dalla circolare B/147 della Banca nazionale greca che ha semplificato la procedura da seguire nell'ipotesi in cui colui che contrae il prestito intenda assicurarsi presso una società diversa da quella controllata dalla banca, sono tali da modificare, nella sostanza, il sistema legislativo vigente che tale obbligo stabilisce ;

considerando che, all'atto della stipulazione del contratto di assicurazione per il tramite della banca pubblica, la società assicuratrice del settore pubblico deve, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 13 della legge n. 1256/82 versare la commissione percepita per il servizio reso in un conto speciale a favore dei fondi di previdenza del suo personale ; che ciò costituisce un ulteriore incoraggiamento per il personale delle banche pubbliche ad impegnarsi per far rispettare l'obbligo di raccomandare una società assicuratrice pubblica ;

considerando che l'associazione greca delle società di assicurazione ha denunciato le distorsioni di concorrenza risultanti dalle due modifiche introdotte dalla legge n. 1258/82 per gli assicuratori del settore privato ed in particolare per le agenzie, succursali e filiali delle società degli altri Stati membri ; che questo punto di vista è stato espresso anche dai governi di due Stati membri ;

I

considerando che, riservando l'assicurazione dei beni pubblici alle sole società assicuratrici greche del settore pubblico, la Grecia ha imposto nuove restrizioni al diritto di stabilimento nel suo territorio, dato che la misura rende impossibile alle società assicuratrici degli altri Stati membri di stabilirsi in Grecia quali assicuratori di beni pubblici, mentre gli assicuratori greci del settore pubblico possono continuare ad assicurare tali rischi, venendo nel contempo a beneficiare dei contratti fino a quel momento stipulati con società private ; che l'assicurazione dei beni pubblici greci rappresenta il 25 % circa del gettito annuo dei premi assicurativi in questo paese, ciò che costituisce una parte importante di questo mercato ;

considerando che i crediti concessi dalle banche greche di credito costituiscono l'80 % circa del mercato creditizio in Grecia e che obbligando il personale delle banche pubbliche di credito a raccomandare ai loro clienti di assicurarsi presso una società assicuratrice del settore pubblico, la Grecia favorisce quest'ultimo a detrimento delle società assicuratrici del settore non pubblico e quindi anche delle società di assicurazione degli altri Stati membri ;

considerando inoltre che il fatto di riservare al settore pubblico il mercato assicurativo di determinati rischi determina distorsioni di concorrenza a detrimento anche delle società assicuratrici degli altri Stati membri non soltanto per questo mercato specifico ma anche per l'insieme delle attività assicurative ;

(1) GU della Repubblica greca A'65.
(2) GU della Repubblica greca A'10.

considerando che già il 28 ottobre 1982 la Commissione è intervenuta presso il governo greco per far cessare la situazione contestata ; che il 20 settembre ed il 14 dicembre 1984 la Commissione ha nuovamente ribadito la propria posizione, dopo aver preso atto delle osservazioni e delle richiamate circolari del Ministero del commercio greco e della Banca nazionale greca trasmessele dal governo greco con nota della propria rappresentanza permanente n. A II. 3082/22002 del 29 novembre 1984 ;

II

considerando che ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, del trattato CEE, gli Stati membri non mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche alcuna misura contraria alle norme del trattato, specialmente quelle contemplate dagli articoli 7 e da 85 a 94 ; che quest'obbligo vale anche per quanto riguarda le imprese alle quali gli Stati membri riconoscono diritti speciali o esclusivi ;

considerando che nel promulgare la legge n. 1256/82 la Grecia ha emanato, in relazione ad imprese pubbliche, ossia le società assicuratrici del settore pubblico, misure ai sensi dell'articolo 90, paragrafo 1, del trattato CEE ;

considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 90, paragrafo 3, la Commissione vigila sull'applicazione delle disposizioni dell'articolo 90, rivolgendo, ove occorra, opportune direttive o decisioni agli Stati membri ;

considerando che nel quadro dell'articolo 90, paragrafo 1, devono essere rispettate fra l'altro le disposizioni dell'articolo 52, del trattato CEE in materia di diritto di stabilimento e più specificamente quelle dell'articolo 53, secondo le quali gli Stati membri non devono introdurre nuove restrizioni allo stabilimento nel loro territorio dei cittadini degli altri Stati membri ;

considerando che nel quadro dell'articolo 90, paragrafo 1, del trattato CEE, devono essere rispettate altresì le disposizioni dell'articolo 5, secondo comma, del trattato, che impone agli Stati membri di astenersi da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli scopi del trattato, e che fra tali scopi figura quello di cui all'articolo 3, lettera f), ossia la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune, in particolare per quanto riguarda l'osservanza dei principi contenuti negli articoli 85 e 86 del trattato CEE ;

considerando che la Grecia, nel decidere che tutti i beni pubblici devono essere assicurati da imprese assicuratrici del settore pubblico, e rendendo l'assicurazione del credito delle banche pubbliche greche più difficile per le imprese assicuratrici non appartenenti a questo settore, ha adottato misure incompatibili con l'articolo 52 del trattato CEE ; che, trattandosi di nuove restrizioni, queste misure sono incompatibili con le disposizioni degli articoli 53 e 5 secondo comma ; che d'altronde dette misure sono incompatibili con il principio di cui all'articolo 3, lettera f), riguardante la creazione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune, in particolare per quanto riguarda l'osservanza dei principi contenuti negli articoli 85 e 86 del trattato CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Le disposizioni dell'articolo 13 della legge greca n. 1256/82 del 28 e 31 maggio 1982 — che hanno modificato le disposizioni dell'articolo 31, paragrafo 1, dell'articolo 54, paragrafo 1, della legge 400/70 del 13 e 17 gennaio 1970 sulla « società privata di assicurazioni » — che stabiliscono, da un lato, che tutti i beni pubblici, compresi quelli delle imprese pubbliche greche, devono essere assicurati esclusivamente da società greche del settore pubblico e dall'altro, l'obbligo per le banche pubbliche di credito greche di raccomandare ai loro clienti di assicurarsi presso una società assicuratrice pubblica, sono incompatibili con il combinato disposto dell'articolo 90, paragrafo 1, del trattato CEE, e degli articoli 52, 53, 5, secondo comma, e 3 lettera f) del trattato.

Articolo 2

La Grecia informa la Commissione, nel termine di due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, delle misure da essa adottate per conformarvisi.

Articolo 3

La Repubblica greca è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1985.

Per la Commissione

P. SUTHERLAND

Membro della Commissione